



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE

Disposizioni in caso di nevicate o gelo

Il Municipio di Giornico, richiamati,

- L'art. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC);
- L'art. 25 del Regolamento di applicazione alla Legge Organica comunale (RALOC);
- La Risoluzione municipale no. 518 del 28 ottobre 2025

ordina:

Art 1. **Rimozione neve su suolo pubblico**

In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali cumuli di neve provocati dal passaggio dei mezzi di sgombero neve sulla pubblica via davanti agli accessi delle proprietà private, deve essere eseguito da parte dei proprietari.

Art 2. **Rimozione neve dai sedimi privati**

- ¹ È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
- ² La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e veicolare.

Art 3. **Disposizioni per gli automobilisti**

- ¹ Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.
- ² I veicoli in sosta nei posteggi pubblici devono essere spostati per permettere lo sgombero della neve rispettando le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale.
- ³ Gli addetti al servizio di sgombero della neve sono autorizzati a procedere alla rimozione forzata degli autoveicoli che creano ostacolo al servizio, a spese del proprietario della vettura e sotto sua piena responsabilità.

- ⁴ Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

Art 4. Caduta di neve dai tetti

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.

Art 5. Divieti

- ¹ È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc. in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
- ² È pure vietato lavare automezzi o spargere acqua anche sulla proprietà privata, quando può provocare stillicidio sulla pubblica via.

Art 6. Danni

- ¹ Eventuali danni cagionati alle proprietà private durante il servizio sgombero neve dovranno essere segnalati entro 5 giorni lavorativi all'Ufficio tecnico comunale, il quale provvederà a coinvolgere, per le verifiche del caso, l'appaltatore responsabile del lotto interessato.
- ² Bucalettere, recinzioni, cancelli, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti, vigneti, piantagioni, siepi, ecc. dovranno essere protetti con modi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero, in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

Art 7. Contravvenzioni

Ogni violazione della presente Ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Art 8. Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 4 novembre al 3 dicembre ed entra in vigore il 4 dicembre 2025.
- ² Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.
- ³ La presente Ordinanza sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.

Il Sindaco:

PER IL MUNICIPIO

Stefano Imelli



Comune di Giornico

La Segretaria comunale

Maria Teresa Citino